

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 28/12/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37670-interventi-delle-corti-superiori-in-tema-di-rilascio-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno-anno-2013>

Autore: Panozzo Rober

Interventi delle Corti superiori in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (anno 2013)

Interventi delle Corti superiori in tema di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno (anno 2013)

A. Profili procedurali

A.1 Comunicazione avvio e preavviso di rigetto

1. Cons. di Stato, III, luglio 2013

La mancata attivazione delle procedure *partecipative resta confinata nell'ambito della mera irregolarità*, in caso di provvedimento vincolato [tale è stato considerato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, motivato dallo sbarco clandestino in Italia, dalle false generalità fornite e dal successivo provvedimento di espulsione]

A.2 Termini

1. Cons. di Stato, III, giugno 2013

La fissazione di un termine per la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno deve essere considerato un aspetto certamente volto ad assicurare il buon andamento *dell'azione amministrativa ed il buon governo della gestione dei permessi previsti dall'ordinamento* per la valida permanenza degli stranieri extracomunitari sul territorio nazionale, ma non consente *comunque all'Autorità amministrativa di limitarsi ad opporre all'istanza di rinnovo la irricevibilità della domanda tardiva*, senza tener conto di ogni eventuale circostanza di fatto, che possa aver determinato il superamento del termine.

2. Con. di Stato, III, luglio 2013

Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non è giustificato dal ritardo con il quale è stata presentata la relativa domanda a prescindere da ogni considerazione dei motivi che hanno *determinato il ritardo stesso, atteso che il termine indicato dall'art. 5, c. 4, del T.U. Immigrazione non ha natura perentoria, bensì ordinatoria ed acceleratoria*, al fine di consentire il tempestivo disbrigo della relativa procedura ed evitare che lo straniero possa trovarsi in situazione di irregolarità rispetto alla normativa che ne consente il soggiorno in Italia; con la conseguenza che non può di per sé costituire idonea ragione di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno la presentazione della relativa istanza oltre il termine previsto dalla norma sopra citata: occorre, infatti, considerare che, se è vero che il ritardo ben può sottendere il venir meno dei cennati *requisiti, nondimeno l'Amministrazione ha l'obbligo di accertarsene, procedendo all'esame nel merito dell'istanza di rinnovo anche alla luce del disposto del comma 5 dello stesso art. 5*, secondo il quale il permesso o il suo rinnovo sono rifiutati (o, se il permesso è rilasciato, è revocato) se i *medesimi requisiti manchino o vengano a mancare "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili"*

A.3 Miscellanea

1. Cons. di Stato, III, aprile 2013

I rilievi dattiloscopici, avendo un'esclusiva funzione identificativa, non possono essere ricondotti alla categoria di cui all'art. 3 del D.M. 10 maggio 1994, n. 415, recante il Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, che elenca una serie di categorie di documenti sottratti all'accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero a fini di prevenzione e repressione della criminalità. Tra tali atti non è espressamente contemplata la scheda dattiloscopica, né potrebbe farsi rientrare per via interpretativa in alcuna delle altre categorie espressamente elencate, che riguardano tutte notizie rilevanti al fine di garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione e la repressione della criminalità

2. Cons. di Stato, III, novembre 2013

I rilievi dattiloscopici fanno fede sino a querela di falso limitatamente all'affermazione che determinate impronte sono state apposte da una persona individuata con determinate generalità

3. Cons. di Stato, III, novembre 2013

L'errata – o dubbia – indicazione nel permesso di soggiorno [nello specifico: lavoro subordinato (anche stagionale), (indicazione) tale da far presumere che il titolo autorizzatorio fosse stato rilasciato ex artt. 5 e 22 T.U. Immigrazione, anziché ai sensi dell'art. 24] lede la legittimità del diniego del rinnovo

B. Tipologie (del permesso di soggiorno)

B.1 Lavoro

1. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. luglio 2013

L'evidente errore materiale commesso dall'Amministrazione [nel caso deciso: indicazione della tipologia del permesso di soggiorno rilasciato: 'per motivi familiari', anziché 'per assistenza minori'] non ingenera un legittimo affidamento in capo allo straniero [nel caso deciso: la conversione del permesso di soggiorno]

2. Cons. di Stato, III, marzo 2013

Nell'ambito dei limiti derivanti dalle quote annuali di accesso, la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro a tempo indeterminato, richiesta prima della

scadenza del titolo di soggiorno per lavoro stagionale, non può essere rigettata solo per il mancato previo rientro in Patria

3. Cons. di Stato, III, marzo 2013

La normativa vigente non pone alcuna preclusione esplicita alla conversione del permesso di soggiorno da motivi religiosi a motivi di lavoro subordinato e la tipologia dei casi di conversione non può intendersi affatto tassativa né può giustificare *un'interpretazione restrittiva* della sua portata.

4. Cons. di Stato, III, marzo 2013

La mancata sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del datore di lavoro non consente il completamento della procedura di regolarizzazione, mentre solo successivamente al perfezionamento del procedimento di emersione può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure - nel caso di già avvenuta cessazione del rapporto, con conseguente contratto di soggiorno limitato al periodo pregresso - il permesso di soggiorno per attesa di occupazione

5. Cons. di Stato, III, aprile 2013

Il permesso di soggiorno (già) rilasciato per motivi religiosi non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato

6. Cons. di Stato, III, maggio 2013

A norma dell'art. 14 del regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione, il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, qualora la conversione venga richiesta successivamente alla scadenza del primo permesso.

7. Cons. di Stato, III, maggio 2013

L'art. 24, c. 4, del T.U. Immigrazione, mentre prevede il rientro nello Stato di provenienza al (solo) fine di consentire al lavoratore di acquisire la precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per motivi di lavoro stagionale, contempla, invece, la conversione dello stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, senza più menzionare la necessità del rientro [rientro il quale, aggiunge il Collegio, "oltrech  non rinvenibile nelle disposizioni di legge e regolamentari, d'altra parte rivelerebbe una evidente illogicit  di un meccanismo che richiederebbe un "andirivieni" per ottenere lo stesso risultato, mentre a garanzia del sistema e dei c.d. "flussi" la norma sottopone comunque la conversione ai limiti delle quote annuali di accesso"]

8. Con. di Stato, III, luglio 2013

La certezza della situazione abitativa costituisce un presupposto indispensabile per ottenere il permesso di *soggiorno (anche) per lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 26 del T.U. Immigrazione*, (permesso) che non può essere rilasciato in situazioni di forte precarietà alloggiativa, connesse a sostanziale irreperibilità della straniera interessata, anche sulla base di dichiarazioni rese da soggetti dalla stessa indicati come ospitanti

9. Con. di Stato, III, settembre 2013

Non può essere accolta la richiesta di *conversione del permesso di soggiorno (da 'studio' a 'lavoro subordinato')* se il datore di lavoro – dopo la presentazione dell'istanza da parte dello straniero, ma prima della sottoscrizione del contratto di soggiorno – *ha cessato l'attività, non essendo ipotizzabile che questi possa sottoscrivere il contratto di soggiorno assumendosi gli ulteriori oneri richiesti dalla normativa sull'impiego di lavoratori extracomunitari.*

10. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

Salvo il principio che la conversione del permesso stagionale è possibile solo a partire dal secondo soggiorno in Italia, qualora lo straniero abbia conseguito un secondo titolo al soggiorno in Italia, ancorché si sia trattato – *per mero errore dell'Amministrazione – di "rinnovo" del precedente permesso per lavoro stagionale (in sé non rinnovabile), in forza di contratto di lavoro a tempo determinato, la circostanza dell'avvenuto rinnovo del titolo originario, divenuto definitivo, può essere assimilata, per le conseguenze fattuali che ha irreversibilmente prodotto, all'ipotesi normativamente prevista del "secondo soggiorno" di cui agli artt. 24, c. 4, del T.U. Immigrazione, e 38, c. 7, del relativo regolamento di esecuzione*

11. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

Gli accertamenti effettuati in via amministrativa dagli organi di polizia – relativi, nello specifico, all'inesistenza del rapporto di lavoro – consentono autonomamente di valutare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo, senza la necessità di attendere una pronuncia del giudice penale in ordine alla non veridicità delle attestazioni.

B.2 Studio

1. Cons. di Stato, III, marzo 2013

La nozione di verifica di profitto, ex art. 46, c. 4, del regolamento di esecuzione del TU Immigrazione non comprende i test di accesso universitari

B.3 Cure mediche

NESSUNA SENTENZA RILEVANTE

B.4 Minore età

NESSUNA SENTENZA RILEVANTE

B.5 Protezione umanitaria (et similia)

1. Cons. di Stato, III, maggio 2013

E' del giudice ordinario la giurisdizione anche qualora venga lamentato, anziché l'illegittimo esercizio di un potere discrezionale concernente il procedimento di valutazione della posizione dello straniero richiedente la protezione internazionale, la mera inerzia della Questura nel porre in essere adempimenti meramente strumentali (convocazione per rendere dichiarazioni su apposito formulario) finalizzati all'esercizio di detto potere da parte della Commissione competente.

2. Con. di Stato, III, luglio 2013

L'art. 1, c. 2, del d.P.R. 136/1990 va inteso nel senso che il permesso di soggiorno temporaneo 'per richiesta asilo politico' vale sino alla decisione della Commissione e non oltre, salva la possibilità di ottenere un nuovo permesso ad altro titolo [nell'enunciare la massima, il Collegio rigetta l'interpretazione del Tar, che aveva ricompreso anche l'eventuale fase dell'impugnazione giurisdizionale della pronuncia negativa della Commissione centrale nell'espressione "sino alla definizione della procedura"]

3. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

Lo speciale permesso di soggiorno previsto dall'art. 1, c. 2, del d.P.R. 136/1990 "sino alla definizione della procedura" deve essere concesso allo straniero richiedente lo status di rifugiato per tutta (e sola) la durata del (solo) procedimento amministrativo, indipendentemente, dall'eventuale successivo giudizio civile incardinato avverso il provvedimento di diniego [Osserva il Collegio che la locuzione "sino alla definizione della procedura", presente nella norma citata, il legislatore ha inteso "evidentemente" il procedimento amministrativo, mentre "non si ritiene possibile un'interpretazione estensiva che ricomprenda nel concetto di procedura anche l'eventuale fase contenziosa"]

C. Nuovi elementi (art. 5, c. 5, 1° periodo T.U. immigrazione)

1. Cons. di Stato, III, marzo 2013

Gli elementi sopravvenuti, *evocati dall'art. 5, c. 5*, del TU Immigrazione, sono quelli che integrano i titoli ed i requisiti originariamente mancanti ed incompleti; quando però *l'impedimento* al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno sia costituito da tassativa causa ostativa il solo elemento sopravvenuto di cui si possa tener conto è il provvedimento che annulli quella causa ostativa

2. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. ottobre 2013

La disciplina posta *dall'art. 5, c. 5*, del T.U. Immigrazione, per la valutazione delle richieste di soggiorno dello straniero, che ha già esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ha tratti di *'specialità'* che la emancipano dagli automatismi espulsivi previsti dall'*art. 4, c. 3*, ovvero rappresenta uno dei casi di *'sopravvenienza'* di circostanze che la prima parte dello stesso comma 5, assume in via di principio come motivo di rivalutazione di richieste di soggiorno altrimenti destinate ad essere rigettate. [questo, aggiunge il Collegio, "è l'indirizzo seguito, sulla scia di quanto da tempo affermato da un consolidato indirizzo del Consiglio di Giustizia Europea, dalle superiori magistrature amministrative quando hanno rilevato il difetto di motivazione in tutti quei provvedimenti di rigetto resi sulla base dell'*art. 4, comma 3°*, T.U.I, senza tener conto, in sede di valutazione dei motivi di gravame, del fatto che "corre l'obbligo per l'Amministrazione di tener conto di quanto previsto dalla predetta disciplina (*art. 5, comma 3°*) a favore di coloro che, come il ricorrente, aveva esercitato validamente il diritto al ricongiungimento familiare ..." (Cons. Stato, VI, 3.12.2009, n. 7571, e VI, 18.10.2010)"]

D. Vincoli familiari et similia (art. 5, c. 5, 2° periodo T.U. immigrazione)

1. Cons. di Stato, III, gennaio 2013

Se è vero che, in base al combinato disposto degli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del TU Immigrazione il permesso di soggiorno non può essere rilasciato o non può essere rinnovato nel caso di intervenuta condanna per uno dei reati ivi specificati, tuttavia l'effetto automaticamente ostativo al rilascio e al rinnovo del permesso di soggiorno non può trovare applicazione nel caso disciplinato dal citato art. 5, c. 5, come modificato dal decreto legislativo 5/2007 ("...nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale"). In presenza di tali condizioni i reati che sono considerati normalmente ostativi costituiscono elementi che possono giustificare il diniego del permesso di soggiorno, ma solo all'esito di una valutazione discrezionale che deve metterli in comparazione con l'interesse all'unità del nucleo familiare e con gli altri elementi indicati dalla norma. Secondo un orientamento interpretativo ormai consolidato, inoltre, i principi introdotti dal d.lgs. 5/2007 trovano applicazione non solo in presenza di un nucleo familiare (ri)costituitosi grazie alla procedura di ricongiungimento, ma anche quando un nucleo familiare avente analoga composizione e analoghe caratteristiche si trovi già unito ab origine o comunque si sia formato senza necessità di un apposito procedimento, in quanto, a parità di composizione del nucleo familiare non vi sarebbe alcuna giustificazione razionale per riservare un trattamento più favorevole al nucleo che si sia riunito grazie ad una procedura di ricongiungimento ed uno meno favorevole a quello che risulti già riunito ab origine o che si sia formato in Italia

2. Cons. di Stato, III, marzo 2013

La norma ex art. 5, c. 5, ultima parte, del TU Immigrazione (a tenore della quale *“Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”*) va intesa estensivamente, ricomprendendo nell'ambito della sua tutela anche i nuclei familiari che abbiano la stessa composizione che legittimerebbe, occorrendo, la procedura di ricongiungimento, ma che non ne abbiano avuto bisogno, in quanto riuniti ab origine

3. Cons. di Stato, III, marzo 2013

Prima di formulare un giudizio *complessivo sulla pericolosità dello straniero, l'autorità amministrativa deve valutare le condizioni personali e familiari dello straniero, ai sensi dell'art. 5, c. 5, ultima parte, del TU Immigrazione*

4. Cons. di Stato, III, aprile 2013

Le agevolazioni a tutela dell'unità familiare, di cui al d.lgs. 5/2007, spettano anche ai nuclei familiari che abbiano la stessa composizione che, occorrendo, legittimerebbe una procedura di ricongiungimento, ma che non abbiano avuto bisogno di ricorrervi, in quanto riuniti ab origine [aggiunge il Collegio: *“come nel caso in esame, in cui il nucleo familiare si è costituito per effetto delle nascite dei tre figli legittimi (ancorché i genitori non siano coniugati) tuttora minorenni e conviventi con i genitori*]; ciò perché la norma sarebbe palesemente irragionevole ed iniqua, se, a parità di ogni altra condizione, subordinasse, in via esclusiva, i benefici all'esistenza di una pregressa procedura formale di ricongiungimento

5. Cons. di Stato, III, aprile 2013

Non è adeguatamente motivato, in relazione all'onere di individuare e comparare discrezionalmente gli interessi contrapposti, contemplato dall'art. 5, c. 5, ultimo periodo, del TU Immigrazione, il diniego che esterni affermazioni generiche, se non addirittura di stile [tale è stata considerata, dal Collegio, la motivazione *“considerato che la documentazione prodotta dall'interessato non è utile ad una favorevole definizione dell'istanza di soggiorno”*]

6. Cons. di Stato, III, maggio 2013

La particolare considerazione riservata delle disposizioni introdotte nell'art. 5, c. 5, del T.U. Immigrazione a colui che abbia usufruito (quale parte attiva o quale parte passiva) di un ricongiungimento familiare va logicamente estesa anche in favore dello straniero che abbia analoghe relazioni familiari ma non abbia avuto bisogno di esperire la procedura di ricongiungimento in quanto il nucleo familiare è già unito

7. Con. di Stato, III, luglio 2013

E' illegittimo (per insufficienza ed incongruità della motivazione), il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, motivato da "ripetuti indizi di una pericolosità sociale mai venuta meno nel corso degli anni", che, a fronte di numerosi precedenti penali risalenti nel tempo ("quale più, quale meno") e di modesta rilevanza penale (specialmente i più recenti), non consideri, nell'ambito della valutazione complessiva della personalità dell'interessato, un curriculum lavorativo apparentemente ineccepibile (lavoro subordinato regolare dal punto di vista amministrativo, contributivo e fiscale), una regolare sistemazione alloggiativa (documentata) e lo stato di famiglia di coniugato.

8. Con. di Stato, III, luglio 2013

Le previsioni più favorevoli, di cui al d.lgs. 5/2007 devono essere applicate ogni volta che il nucleo familiare dello straniero abbia la stessa composizione che legittimerebbe l'azione di ricongiungimento, ove ce ne fosse bisogno per riunire i suoi componenti, senza escludere dal beneficio il nucleo familiare che sia già riunito ab origine o comunque si sia riunito senza bisogno di un'apposita procedura, poiché, se il bene tutelato è la conservazione dell'unità familiare, non vi sarebbe ragione di discriminare svantaggiosamente i nuclei familiari già riuniti senza bisogno dell'apposita procedura.

9. Cons. di Stato, III, novembre 2013

Per effetto delle modifiche introdotte dal d. lgs. 5/2007, agli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del T.U. Immigrazione, in caso di richiesta del permesso di soggiorno da parte del cittadino che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo reiettivo, che scattava in precedenza per effetto della sola condanna penale del richiedente per i reati indicati dalla norma (nella specie, n. 3 condanne per violazione delle norme in materia di stupefacenti)

10. Cons. di Stato, III, dicembre 2013

I "legami familiari", enunciati nell'art. 5, c. 5, del T.U. Immigrazione, nella dizione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 202/2013, rilevanti ai fini del diniego di rilascio e/o di rinnovo o di revoca del permesso di soggiorno, sono quelli indicati dall'art. 29 del citato T.U.

E. Cause ostative

E.1 Sentenze di condanna

1. Cons. di Stato, III, gennaio 2013

La condanna per reato contemplato all'art. 380 cod. proc. pen. (nello specifico: tentata rapina) è ex se ostativa alla regolarizzazione delle posizione di lavoro ed al rilascio del permesso di soggiorno.

2. Cons. di Stato, III, febbraio 2013

E' illegittimo il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, fondato sulla (natura automaticamente ostativa della) condanna per uno dei reati contemplati dall'art. 381 c.p.p., dovendo considerare la (sopravvenuta) sentenza della Corte costituzionale 172/2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 1-ter della l. 102/2009, nella parte in cui attribuisce rilevanza tassativamente ostativa alle condanne penali per reati previsti dal citato articolo del c.p.p., senza attribuire all'Amministrazione il potere-dovere di valutare discrezionalmente la fattispecie

3. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. novembre 2013

L'art. 26, c. 7 bis, del T.U. Immigrazione, non lascia spazio d'interpretazione e configura la revoca del permesso di soggiorno per lavoro autonomo come un atto dovuto, sottratto ad ogni apprezzamento discrezionale dell'autorità.

4. Cons. di Stato, III, febbraio 2013

Di fronte ad un' unica condanna [nello specifico: per reato contro il patrimonio (furto aggravato)], patteggiata e risalente nel tempo (2004), rispetto alla quale è successivamente intervenuta dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 455 cod. proc. pen., ricorrendo i presupposti dell'assenza di mende nel quinquennio successivo alla condanna, il criterio di automatismo del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, recepito dall' art. 4 del TU Immigrazione, nei casi di condanna per specifiche figure di reato, va temperato con la necessità di motivare in ordine alla sussistenza di concrete ragioni di pericolo per le condizioni di sicurezza ed ordine pubblico derivanti dalla permanenza in Italia dello straniero

5. Cons. di Stato, III, febbraio 2013

L'entrata in vigore della Direttiva (dell'Unione) 2008/115 ha prodotto l'abolizione del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, del TU immigrazione e ciò, a norma dell'art. 2 del codice penale, ha effetto retroattivo, facendo cessare l'esecuzione della condanna e i relativi effetti penali. Tale retroattività non può non riverberare i propri effetti sui provvedimenti amministrativi negativi dell'emersione del lavoro irregolare, adottati sul presupposto della condanna per un fatto che non è più previsto come reato

6. Cons. di Stato, III, febbraio 2013

L'art. 26, c. 7 bis, del T.U. Immigrazione, nell'introdurre un' ipotesi preclusiva di ogni ulteriore permanenza nel territorio nazionale dello straniero a tutela del corretto svolgimento delle attività di vendita di prodotti garantiti da marchio di fabbrica o da diritto di autore in genere, prende in considerazione anche le posizioni degli stranieri già muniti di titolo di soggiorno rilasciato anteriormente alla sua entrata in vigore e non trova, quindi, applicazione limitata ai soli

nuovi ingressi migratori ed alle condanne penali intervenute in data successiva alla novella normativa

7. Cons. di Stato, III, marzo 2013

Il reato ex art. 14, c. 5-ter, del TU Immigrazione (reato di c.d. clandestinità) è da ricondurre nell'alveo dell'art. 381 c.p.p.

8. Cons. di Stato, III, marzo 2013

Ai sensi dell'art. 4, c. 3, del TU Immigrazione, la condanna per reati in materia di stupefacenti osta al rilascio del permesso di soggiorno

9. Cons. di Stato, III, aprile 2013

Il lungo tempo trascorso dall'ultima condanna penale è una delle condizioni che, secondo la normativa e/o la prassi giurisprudenziale, consente di superare l'automatismo escludente, ex artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del T.U. Immigrazione, derivante dalla condanna penale, rendendo così necessaria una motivazione specificamente riferita alla pericolosità del soggetto

10. Cons. di Stato, III, aprile 2013

La l. 94/2009, nella parte relativa all'ostatività anche delle sentenze non definitive, ai fini del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno non ha inciso sul quadro sistematico né sugli istituti processuali (e quindi neanche sulle garanzie sostanziali concesse agli interessati), bensì sulla eventuale durata del processo e sulle strategie processuali (rito abbreviato, patteggiamento) volte proprio ad accorciare i tempi delle sentenze anche definitive, e non certo ad incidere sui tempi di permanenza degli interessati nel territorio italiano [aggiunge il Collegio che il legislatore ha "inteso "fotografare", storicamente e sistematicamente, la oggettiva gravità del reato (violazione della legge degli stupefacenti), rendendo comunque vincolante la valutazione negativa circa il permesso/rinnovo di soggiorno]

11. Cons. di Stato, III, aprile 2013

Il reato di immigrazione clandestina, previsto dall'art. 14 comma 5-ter, del TU Immigrazione non può più ritenersi ostativo ai fini della procedura di emersione dal lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari dopo la direttiva U.E. n. 115 del 2008 che, essendo di immediata applicazione, secondo l'interpretazione datane con sentenza 28 aprile 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è entrata in vigore, anche prima di essere recepita, trascorsi tre anni dalla sua adozione, e ha determinato l'abolizione, con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 2 del codice penale, del suddetto reato [aggiunge il Collegio: "in seguito è intervenuta la attuazione legislativa su questo punto della direttiva CE n. 115/2008 con le disposizioni dell'art. 3, comma 1, lettera d), n. 6, del decreto legge n. 89/2011 come convertito dalla legge n. 129/2011. Tali disposizioni hanno sostituito il precedente testo dell'art. 14, comma 5-ter, già citato, che prevedeva la pena edittale fino a 4 anni di reclusione per il reato di violazione dell'ordine di espulsione, con un nuovo testo che prevede una multa nella misura massima di 20.000 euro e che non può

evidentemente incidere sui fatti pregressi rispetto alla data della sua entrata in vigore e non potrebbe comunque avere efficacia preclusiva rispetto alle procedure di emersione”]

12. Cons. di Stato, III, giugno 2013

E' illegittimo il diniego di regolarizzazione fondato sulla – sola – sentenza di condanna per un reato ex art. 381 c.p., posto che l'automatismo de quo è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo dal Giudice delle Leggi, con la sentenza 172/2012, per violazione dell'art. 3 Cost. ovvero per manifesta irragionevolezza, sul fondamentale rilievo che non necessariamente e comunque non tutti i reati di cui all'art. 381 c.p.p. sono sintomatici di una effettiva pericolosità sociale di chi li ha commessi

13. Con. di Stato, III, luglio 2013

L'art. 26, c. 7-bis, del T.U. Immigrazione, è univoco nel disporre la revoca del titolo di soggiorno e quindi, a maggior ragione, nel precludere implicitamente il rilascio o il rinnovo del permesso, nei confronti dei soggetti condannati irrevocabilmente per i reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 633/1941 e dagli art. 473 e 474 c.p. - fattispecie che comprendono tutte le ipotesi di violazione in cui incorrono i venditori di prodotti contraffatti - e manifesta un chiaro disfavore volto alla deterrenza di comportamenti, certamente assai diffusi e la cui pericolosità sociale rischia di sfuggire, se li si considera singolarmente, ma nel complesso idonei a recare un grave pregiudizio al diritto d'autore ed al regolare svolgimento degli scambi commerciali. [cosicché, aggiunge il Collegio, “non può neanche dubitarsi della ragionevolezza di una simile previsione, quanto meno una volta che la preclusione automatica venga interpretata come limitata al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, vale a dire relativo all'attività commerciale cui si rivolge la previsione deterrente (e non estesa ai permessi di soggiorno richiesti ad altro titolo: cfr. Cons. Stato, III, 27 luglio 2012, n. 2932; VI, 17 gennaio 2011, n. 260)”]

14. Cons. di Stato, III, agosto 2013

La natura ostativa della condanna per i reati ex artt. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia) e 609-bis c.p. (violenza sessuale), discende dal fatto che i reati commessi sono di natura sessuale e rientrano, pertanto, nell'elenco delle condanne che la legge considera ostative in relazione al carattere particolarmente odioso del reato, indicate all'art. 4, c. 3, del T.U. Immigrazione e non in quanto comprese art. 381, c.p.p., per l'obbligo dell'arresto in flagranza

15. Con. di Stato, III, settembre 2013

Ai fini del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per l'esercizio di lavoro autonomo, fondato sulla condanna penale per violazione delle norme sulla tutela del diritto di autore, che l'art. 26, comma 7 bis, del t.u. n. 286 del 1998, nel testo introdotto dall'art. 21 della legge n. 189 del 2002, elevata, dall'art. 26, c. 7 bis, del T.U. Immigrazione – di per – a presupposto per la revoca del permesso di soggiorno, assume rilievo quanto previsto dall'art. 5, c. 5, del citato T.U., come integrato dall'art. 2, c. 1, lett. b, del d.lgs. 5/2007 che, in sede di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, impone di tenere conto della specifica condizione familiare dello straniero, nonché della durata del suo soggiorno in Italia

16. Con. di Stato, III, settembre 2013

In tema di reati in materia di stupefacenti, non sono previste né consentite – almeno di norma - *valutazioni discrezionali dell'autorità di p.s. sulla gravità del fatto-reato* o sulla personalità complessiva dello straniero, né la rilevanza del precedente penale è esclusa, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, per il fatto che siano intervenuti la riabilitazione o benefici analoghi. Sul piano interpretativo, tuttavia, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha introdotto un temperamento, limitatamente però al caso che si tratti di condanne penali relativamente remote nel tempo, non prese in considerazione in occasione di precedenti rinnovi del permesso di soggiorno, *perché in simili casi il comportamento dell'amministrazione ha dato motivo ad affidamenti ed appare comunque incerto e contraddittorio [nel caso deciso, peraltro, il Collegio reputa non pertinente l'invocato temperamento giurisprudenziale, essendo la sentenza penale del 2010 ed il rinnovo del 2011]*

17. Cons. di Stato, III, settembre 2013

La riabilitazione di condanne cd ostative disposta da un giudice specializzato, quale il *giudice di sorveglianza*, è idonea a caducare l'automatismo connesso a tali condanne, anche se non può ritenersi necessariamente determinante ai fini della decisione sul rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, risultando comunque necessaria da parte dell'Amministrazione preposta una specifica e autonoma ponderazione dei fatti sopravvenuti e della complessiva condotta dell'interessato [osserva il Collegio che: a) “le successive vicende giuridicamente rilevanti delle condanne considerate ostative devono .. influire nelle valutazioni delle autorità amministrative preposte in associazione ad altre circostanze per le quali effetti attenuativi e rafforzativi (es. successivo compimento di altri reati anche non ostativi) possono entrare in gioco bilanciandosi a vicenda”; b) “la riabilitazione perciò supera l'automatismo della condanna ostativa senza instaurare un nuovo automatismo a favore della riabilitazione”; c) “in caso di riabilitazione è perciò necessario da parte dell'autorità amministrativa una nuova e specifica valutazione che verifichi la eventuale permanenza di pericolosità sociale in capo all'interessato”]

18. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, c. 3, e 5, c. 5, del T.U. Immigrazione, la presenza di una delle condanne ivi previste (tra cui rientra quella per il reato di violenza sessuale) costituisce motivo di per sé ostativo al rilascio od al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto da cittadini stranieri, con conseguente esclusione di qualsiasi margine di discrezionalità dell'Amministrazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale dello straniero, dal momento che il legislatore ha attribuito a taluni comportamenti penalmente sanzionati una valenza immediatamente ostativa alla permanenza nel territorio dello Stato, ritenendoli di particolare rilevanza sul piano delle relazioni sociali e del mantenimento dell'ordine pubblico: in definitiva, la condanna riportata dal ricorrente è ostativa al suo ingresso e soggiorno in Italia in conseguenza della valutazione di gravità dei reati commessi compiuta direttamente dal legislatore

19. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

In base alle tassative disposizioni del combinato disposto degli artt. 4, c. 3 e 5, c. 5 del T.U. Immigrazione, la condanna non definitiva per reati inerenti gli stupefacenti ha carattere ostativo a prescindere dalla entità del reato [aggiunge il Collegio che, con riferimento alla situazione familiare o ai fatti sopravvenuti, non emergono allo stato elementi che possono bilanciare, ai sensi del citato art. 5, c. 5, gli effetti ostativi della condanna]

E.2 Giudizio di pericolosità sociale

1. Cons. di Stato, III, gennaio 2013

Configura una condotta socialmente pericolosa, tale da giustificare ampiamente il diniego del permesso di soggiorno, una sentenza di condanna del 2007 in materia di stupefacenti (alla pena di anni due di reclusione), alla quale si aggiungono condanne più risalenti nel tempo per guida in stato di ebbrezza

2. Con. di Stato, III, luglio 2013

Ai fini della revoca del permesso di soggiorno, è legittimo il giudizio di pericolosità sociale fondato, oltre che su risalenti segnalazioni per il reato di furto aggravato e per i reati di resistenza e lesioni, su una segnalazione all'A.G. per i reati di cui agli artt. 648 c.p. e 5, c. 8-bis, del T.U. Immigrazione (esibizione agli sportelli dell'Ufficio Immigrazione della Questura di un passaporto risultato contraffatto) e da una denuncia dell'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane per i reati di cui agli artt. 482 e 648 c.p. (destinatario di un plico, sequestrato, contenente due passaporti contraffatti)

E.3 Reddito/Alloggio

1. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

La disponibilità di un alloggio costituisce, a norma dell'art. 22, c. 2 lett. b), del T.U. Immigrazione e dell'art. 9, c. 4 lett. c, del relativo regolamento di esecuzione, uno dei requisiti richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno

E.4 Segnalazione Schengen

1. Cons. di Stato, III, gennaio 2013

La consultazione, prevista dall'art. 25, par. 2, della Convenzione di Schengen, ha il fine di consentire, a seguito della segnalazione, una verifica sulla permanenza dei presupposti per la conservazione di un permesso di soggiorno già in precedenza rilasciato da un altro paese aderente alla Convenzione, mentre è irrilevante rispetto ad un titolo di soggiorno già scaduto, operando la segnalazione in sede di esame della domanda di rinnovo del permesso

2. Cons. di Stato, III, marzo 2013

La segnalazione pervenuta ai sensi dell'accordo di Schengen è automaticamente ostativa all'ammissione all'emersione dal lavoro irregolare, ex art. 1-ter della l. 102/2009, senza che occorra anche valutare in concreto la pericolosità dello straniero interessato

3. Cons. di Stato, III, maggio 2013

L'autorità amministrativa nazionale non è tenuta a verificare le ragioni della segnalazione a mezzo dell'acquisizione, da parte dello Stato estero da cui origina la segnalazione, della documentazione utile a dimostrare le ragioni della non ammissione del soggetto nell'area Schengen.

4. Con. di Stato, III, luglio 2013

L'art. 25 della Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990 deve leggersi nel senso che, in presenza di una "segnalazione" proveniente da altro Paese, lo Stato contraente rifiuti, di regola, il permesso di soggiorno, mentre il rilascio è l'eccezione, consentita alla duplice condizione che lo stato autore della segnalazione venga previamente consultato e che la deroga si giustifichi in quanto il permesso di soggiorno venga richiesto per gli speciali motivi ivi indicati;

E.5 Precedente espulsione

1. Cons. di Stato, III, gennaio 2013

Nel sistema delineato dell'art. 13 del TU Immigrazione, la speciale autorizzazione al reingresso, contemplata dal comma 13, è un atto ampiamente discrezionale

2. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. febbraio 2013

Il reato di indebito reingresso dell'espulso in Italia, disciplinato dall'art. 13, c. 13, del T.U. Immigrazione, rientra tra quelli enucleati dall'art. 381 c.p.; come tale, per effetto della declaratoria di incostituzionalità, ex sentenza 172/2012, non è automaticamente ostativo all'emersione del lavoro irregolare, dovendosi valutare, non solo la natura e la gravità dei precedenti risultanti a carico dello straniero, ma anche se la presenza dello stesso sul territorio nazionale rappresenti una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica.

3. Cons. di Stato, III, marzo 2013

In attesa del recepimento, poi disposto con d.l. 89/2011, convertito dalla l. 129/2011, la direttiva CE 115/2008, che, fra l'altro, prevedeva la riduzione a 5 anni del termine massimo di 10 anni, già disposto dall'articolo 13, c. 13 e 1, del T.U. Immigrazione, per il reingresso in Italia degli

stranieri destinatari di provvedimento di espulsione, ,costituiva comunque riferimento sostanziale ai fini della valutazione dell'istanza di cui trattasi

4. Con. di Stato, III, luglio 2013

In alcune sue parti, la direttiva 2008/115/CE conteneva disposizioni immediatamente applicative – ancor prima del suo recepimento nel diritto interno – e, comunque, avrebbe dovuto *indurre l'Amministrazione ad un'interpretazione conforme ovvero adeguatrice della disciplina nazionale, al fine di assicurare alla norma europea, ed alla sua ben nota primazia, l'effetto utile*

5. Cons. di Stato, III, dicembre 2013

E' legittimo il diniego del permesso di soggiorno, originariamente rilasciato a seguito della sanatoria ex l. 222/2002, qualora emerga il precedente decreto di espulsione dello straniero (con diverse generalità) e il rientro in Italia, prima del prescritto periodo, senza la speciale autorizzazione: da tali circostanze consegue l'insussistenza, di fatto e di diritto, delle condizioni necessarie per poter permanere legalmente nel territorio e quindi poter usufruire della sanatoria e del permesso di soggiorno [aggiunge il Collegio che "l'interessata non ha impugnato né il decreto di espulsione né il diniego di revoca di quel decreto né l'ulteriore rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno"]

E.6 Documenti falsi

1. Cons. di Stato, III, ottobre 2013

Le disposizioni del T.U. Immigrazione impongono all'Amministrazione, da un lato, di verificare la veridicità delle attestazioni del richiedente e allo straniero di fornire informazioni veritiere (cfr. artt. 4 c. 2, 5 c. 3 ter e c. 5, 22 c. 5 ter), dall'altro di revocare e/o di rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno sia nel caso in cui «mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato» (art. 5 c. 5), sia nel caso in cui lo straniero abbia prodotto documentazione falsa o contraffatta (cfr. art. 4 c.. 2: «la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda»; art 22 co. 5-ter: «il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti...»)

F. Profili processuali

1. Cons. di Stato, III, novembre 2013

Non possono costituire oggetto di valutazione giudiziale gli elementi sopravvenuti dopo l'emanazione del provvedimento – di diniego del rilascio o del rinnovo o della revoca del permesso di soggiorno – impugnato in primo grado, seppur rappresentati nelle difese giudiziali dell'interessato, in primo e in secondo grado, posto che la funzione del giudice amministrativo è quella di sindacare la legittimità dell'atto impugnato in rapporto allo stato di fatto e di diritto esistente e conosciuto dall'autorità emanante al momento della pronuncia, non potendo sostituirsi all'autorità amministrativa nel valutare gli elementi sopravvenuti.

Rober PANOZZO

(21 novembre 2015)